

GIUDIZIO DI APPELLO n. 4

In data 03/03/2023 **MANCUSO Roberto**, c.f. MNCRRT74T28L483P, tesserato dell'Associazione A.S.D. Cergneu-0568 di Cergneu-Nimis (UD) ha proposto ricorso avverso la decisione pubblicata nella sezione "sanzioni" del portale della LCFC in data 1.3.2023, con la quale il giudice disciplinare lo ha squalificato per 3 giornate ai sensi degli artt. 118RD/17.C6+24RD.

MOTIVI DEL RICORSO

L'impugnazione si riferisce alla partita di calcio a 11, valida per il campionato over Geretti Viarte girone F, disputata tra le squadre Le Valanghe e AM San Gottardo Over.

Oggetto di impugnazione è la decisione pubblicata nella sezione "sanzioni" del portale della LCFC in data 1.3.2023, con la quale il giudice disciplinare lo ha squalificato per 3 giornate ai sensi degli artt. 118RD/17.C6+24RD.

Il Tesserato appellante contesta la squalifica inflittagli sulla base della seguente ricostruzione del fatto: afferma che nei minuti di recupero, assegnato un calcio di rigore alla squadra avversaria AM San Gottardo, avrebbe chiesto spiegazioni all'arbitro circa la ragione per la quale non fosse già stata fischiata la fine dell'incontro, avendo l'arbitro comunicato, già diversi minuti prima, che mancava un minuto allo scadere. Afferma di essere stato ignorato dall'arbitro a fronte della propria richiesta. Afferma di essersi innervosito a causa dell'atteggiamento dell'arbitro, che riteneva provocatorio, e di aver così "alzato i toni" chiedendo con insistenza che l'arbitro gli mostrasse l'orologio per vedere il tempo di gara. Afferma di aver ecceduto nelle proteste ma nega di aver pronunciato le frasi, contenute nel referto arbitrale, "Adesso porco Dio mi fai vedere l'orologio" e "Che coglione non mi fa vedere l'orologio". L'appellante ammette di aver pronunciato più volte l'espressione "non sei onesto" nel mentre usciva dal campo a seguito dell'espulsione, attribuendo il fatto all'atteggiamento provocatorio tenuto dall'arbitro nei suoi confronti, in quanto il direttore di gara non avrebbe considerato l'art. 3/e C11 e avrebbe dimostrato difformità di giudizio nei confronti dei partecipanti alla gara che pronunciavano frasi blasfeme. Indica quali testimoni 4 giocatori della propria squadra, uno della squadra avversaria e un terzo che assisteva alla gara dall'esterno. Evidenzia che, a gara conclusa, l'Arbitro, facendo firmare la lista gara all'accompagnatore ufficiale del Le Valanghe, sig. Scubla, avrebbe detto: "a quei due farò avere un bel po' di giornate di squalifica".

In conclusione, ritenendo non veritiera una parte dei fatti riportati dal Direttore di gara e considerata la frase finale sopra menzionata, visto l'atteggiamento provocatorio del direttore di gara, chiede il ricalcolo della sanzione in base all'art. 117 RD e, in ogni caso, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 21/c per la provocazione dell'arbitro e la considerazione dell'art. 27/b RD nel computo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in appello è stato tempestivamente proposto e ciò consente al Giudice di appello di entrare nel merito della questione proposta.

Il ricorso è infondato e dovrà essere respinto.

La tesi sostenuta dall'appellante è priva di riscontro in fatto ed errata in diritto.

Va in primis correttamente ricostruita la vicenda in fatto: nel referto arbitrale si legge che "Al 43° minuto del secondo tempo dopo che avevo concesso un rigore alla squadra avversaria lo stesso (il Mancuso n.d.s.) mi diceva "Adesso Porco Dio mi fai vedere l'orologio", al mio diniego iniziava ad insultarmi "Che coglione non mi fa vedere l'orologio poi continuava dicendomi disonesto venduto ed altre imprecazioni ed insulti". Orbene, per quanto il referto arbitrale, alla luce delle recenti novelle, non costituisca più prova legale privilegiata, non vi è motivo di dubitare sulla veridicità del contenuto dello stesso; ciò per le ragioni che, sinteticamente, si vanno ad esporre: innanzitutto, il referto arbitrale trova parziale riscontro proprio nelle ammissioni dell'appellante. Egli ammette di aver alzato i toni e di aver detto all'arbitro "non sei onesto", espressione che, per quanto edulcorata, coincide con quella riportata nel referto con il termine "disonesto". Tale espressione è già di per sé lesiva dell'onore dell'Arbitro. L'appellante stesso afferma di aver protestato

con toni elevati chiedendo all'arbitro di fargli vedere l'orologio, ragione per la quale pare assai credibile che tale richiesta, nella concitazione delle proteste, sia stata avanzata nei termini e con i modi ingiuriosi riportati dal direttore di gara nel referto arbitrale.

L'appellante poi non contesta l'ulteriore risultanza del referto, in base alla quale egli avrebbe detto all'arbitro "venduto" rivolgendogli anche altri insulti e imprecazioni.

Infine, per quel che possa rilevare, l'argomento contenuto nell'appello secondo il quale il direttore di gara avrebbe tenuto difformità di giudizio nei confronti dei partecipanti alla gara che pronunciavano frasi blasfeme, non avrebbe alcun senso se non ammettendo -indirettamente- che l'appellante abbia pronunciato la frase "adesso porco dio mi fai vedere l'orologio", frase blasfema sanzionata con l'espulsione a differenza di quanto accaduto eventualmente con altri giocatori che durante l'incontro avevano pronunciato espressioni del medesimo tenore.

Lo scrivente ha comunque sentito il sig. Moro Andrea, Direttore di Gara, il quale ha confermato integralmente il referto arbitrale e, quanto alla frase pronunciata al momento della firma della lista gara da parte dell'accompagnatore ufficiale del Le Valanghe, ha specificato di aver semplicemente confermato che avrebbe scritto esattamente le espressioni proferite nei suoi confronti, fatto che non può certamente essere interpretato in chiave strumentale secondo la teoria dell'appellante. Peraltro, non è dato comprendere quale ragione avrebbe avuto il Direttore di gara di parteggiare a favore dell'una o dell'altra compagine, inasprendo intenzionalmente il contenuto del referto.

Dei testimoni citati, il sottoscritto ha sentito l'unico militante nella squadra avversaria, come tale certamente più credibile: il sig. Pian Simone ha confermato le veementi proteste seguite all'assegnazione del calcio di rigore ma ha detto di non aver sentito, a causa della concitazione, quali parole fossero state pronunciate proprio dall'appellante nei confronti dell'arbitro.

Egli ha confermato che dietro la porta, fuori dal campo, c'era una banda di esagitati che provocavano ulteriore confusione.

Alla luce di quanto sopra esposto gli ulteriori testimoni citati, peraltro tutti appartenenti alla compagine del tesserato appellante, paiono superflui.

Confermata la correttezza in fatto della ricostruzione per come emersa dal referto, inaccoglibili paiono anche gli argomenti sviluppati dall'appellante in linea di diritto: la riqualificazione ai sensi dell'art. 117 RD non ha fondamento posto che le espressioni ingiuriose e lesive dell'onore dell'arbitro si riconducono alla fattispecie dell'art. 118 e 12 RD, non potendo certamente integrare mere proteste.

L'attenunate dell'art. 21/c non può trovare applicazione sia poiché non può ritenersi provocatorio il comportamento dell'arbitro che non esibisce l'orologio a richiesta del capitano di una delle squadre, né integra provocazione qualunque provvedimento assunto dall'arbitro. Circostanza quest'ultima che esclude anche l'applicabilità dell'invocata attenuante di cui all'art. 21/b RD.

PQM

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare

RESPINGE

Il ricorso presentato dal tesserato Mancuso Roberto disponendo che venga trattenuta la cauzione ove versata.

Udine, 2 aprile 2023.

avv. Filippo Capomacchia